

Procedimento

## **Variante al Piano di Assetto del Territorio in adeguamento ai disposti della L.R. 6 giugno 2017, n. 14**

Responsabile: Arch. Basso Giuseppe

Procedura

**Lettera b) comma 1 art. 14 LR 14/2017**

Fase

**Adozione**

Elaborato

## **Norme Tecniche**

**Variazione articolo 77**

Atto



Versione:

Ottobre 2018

Sindaco: Lunghi Francesco

Progettista: Andrea Simionato

**Testo in rosso:** nuovo testo delle Norme

~~Testo in nero barrato:~~ testo eliminato dalle Norme

(testo vigente):

## **~~77~~ — Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola**

Rif. elaborati grafici: ~~Dimensionamento Territoriale~~

Rif. elaborati tecnici: ~~Relazione — Allegato C~~

~~77.1 Il P.A.T., ai sensi dell'Art. 13, c. 1, lett. f) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) e la superficie territoriale comunale (S.T.C.), secondo le modalità indicate nell'atto di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004 (lett. C), così come modificata dalla successiva D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008.~~

~~77.2 Tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale.~~

### **DIRETTIVE**

~~77.3 La S.A.U. trasformabile è un dato progettuale territoriale del P.A.T. che trova una dimensione applicativa nel P.I., il quale individua le aree trasformabili.~~

~~77.4 La percentuale di S.A.U. trasformabile determinata dal P.A.T. è un limite alla trasformabilità della zona agricola con caratteristiche S.A.U., in sede di formazione della prima variante al P.I..~~

~~77.5 Il P.A.T. disciplina la transizione del P.R.G. in P.I. e può inoltre valutare compatibili varianti al P.R.G. anche se solo adottate; nel qual caso il limite alla trasformabilità della zona agricola, con caratteristiche S.A.U., andrà riferito al P.R.G. così come ritenuto compatibile.~~

~~77.6 Per quanto riguarda la trasformazione della zona agricola in destinazioni diverse da quella agricola, relativamente all'insediamento di aree produttive (industriali/artigianali), per grandi strutture di vendita o di altre strutture alle stesse assimilate, per strutture turistico-ricettive, per attrezzature sportive o servizi pubblici aventi carattere di intercomunalità a seguito di previsioni di strumenti di pianificazione di livello superiore o per accordi di pianificazione fra comuni, la percentuale di trasformabilità sarà riferita proporzionalmente alla somma delle singole S.A.U. dei comuni interessati, indipendentemente dalla specifica localizzazione dell'area trasformata.~~

~~77.7 Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008 — Allegato A, è comunque esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza~~

~~regionale, così come definite dall'art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03 e dall'articolo 2~~

- ~~- S.A.U. (mq): 33.675.000~~
- ~~- S.A.U./S.T.C.: 66,61 %~~
- ~~- Limite medio regionale comune di pianura: 61,3 %~~
- ~~- Rapporto S.A.U./ S.T.C. comunale: > 61,3 %~~
- ~~- Trasformabilità S.A.U. con il P.A.T.: 1,3 %~~

~~Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione non agricola:~~

- ~~- S.A.U. (mq) X indice regionale di riferimento (1,3%):~~

~~mq 33.675.000 X 1,3 % = mq 437.775~~

*(testo variante)*

## **77 Limite quantitativo massimo di consumo di suolo**

1. Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente (rif. art.13, comma1, lett. f), L.R. 11/2004).

### **Quantità massima di consumo di suolo ammesso**

La Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 introduce il nuovo parametro del contenimento del consumo di suolo, stabilendo all'articolo 2 comma c) il metodo di calcolo:

- c) consumo di suolo: l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale.

Per tale calcolo sono quindi interessate anche le seguenti definizioni dell'articolo 2, i commi a). b) e d):

- a) superficie naturale e seminaturale: tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese quelle situate all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate all'attività agricola;

- b) superficie agricola: i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate;
- e) ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Con DGR n. 668 del 15 maggio 2018 la Regione ha assegnato al Comune di Monselice la quantità massima di consumo di suolo che, verificata essere inferiore alla SAT disponibile (pari a 43,77 Ha), ammonta a 23,16 ha.

Tale quantità viene ripartita proporzionalmente al dimensionamento per singolo ATO.

Il trasferimento di quantità di suolo consumabile tra ATO non determina variante al PAT.